

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

482° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 6 APRILE 1990

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

VENERDÌ 6 APRILE 1990

232^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE**Ordinamento delle autonomie locali (2092)**, approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)**Dujany e Riz:** Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli articoli 31 e 32, accantonati nella precedente seduta notturna.

Il senatore GUZZETTI dà lettura di una nuova formulazione dell'articolo 31, sulle funzioni dei consigli, secondo cui sono inseriti, tra gli atti fondamentali di competenza consiliare, alla lettera *a*), gli statuti dell'ente e delle aziende speciali. È modificata in secondo luogo la lettera *b*), affidandosi al consiglio i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere in tali materie.

Il relatore propone inoltre di modificare la lettera c), espungendo dal testo il riferimento ai provvedimenti generali sull'ordinamento; alla lettera e) sono indicate anche le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione. Il relatore propone altresì di sostituire il riferimento a società a prevalente capitale pubblico locale, di cui alla lettera f), con la semplice dizione «società di capitale», sopprimendo il riferimento alle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, di cui alla lettera g), nonché l'approvazione degli atti fondamentali delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, contemplata nella lettera h). Va inoltre soppressa la lettera m), avente ad oggetto l'erogazione di contributi e trasferimenti, e modificata la lettera n) affidando al consiglio gli acquisti e le alienazioni immobiliari che comportino un aumento o una diminuzione del patrimonio immobiliare.

Propone infine di espungere dal testo i riferimenti ai termini entro i quali effettuare nomine e designazioni, di cui alla lettera o).

Dopo un intervento del senatore MAFFIOLETTI (giudica inopportuna la soppressione della lettera m)), il senatore TRIGLIA suggerisce di specificare, alla lettera a), che al consiglio spetta la fissazione dei criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi. Si dichiara comunque disponibile ad accedere alla formulazione proposta dal senatore Guzzetti, a patto che comunque si chiarisca che tale è l'interpretazione da darsi alla lettera a).

Il comma 2 viene quindi posto ai voti per parti separate. La Commissione accoglie le formulazioni delle lettere a) e b), nel testo proposto dal relatore.

Si passa alla lettera c).

Il senatore VETERE, pur comprendendo che la modifica proposta dal relatore intende sottrarre al consiglio i compiti in tema di trattamento economico del personale, e pur convenendo sull'opportunità di sottrarre all'organo le competenze specifiche in tema di personale, sottolinea l'esigenza di non consentire alle giunte il ricorso a forme dirette di assunzione, ad esempio attraverso lo strumento surrettizio dei contratti trimestrali, come peraltro accade in taluni Ministeri.

Condivide tale preoccupazione il senatore TRIGLIA, giudicata comunque non pienamente pertinente al contenuto della lettera c).

Il senatore MANCINO sottolinea la stretta connessione esistente tra la disciplina delle piante organiche e la concreta regolazione dello *status* del personale, con specifico riferimento alle assunzioni ed ai licenziamenti: materie, queste, che devono rientrare nell'esclusiva competenza della giunta. Pur convenendo con le considerazioni del senatore Vetere, si dichiara pertanto favorevole alla formulazione della lettera c), proposta dal relatore Guzzetti.

Il senatore MAFFIOLETTI fa osservare che *la ratio* dell'articolo 31, lettera c), porta a conferire al consiglio unicamente il compito di deliberare il provvedimento generale sulla pianta organica e non i singoli atti di assunzione.

Il senatore MANCINO propone quindi una nuova formulazione della lettera c), in base alla quale alla competenza consiliare sono affidate le piante organiche e le relative variazioni, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale.

Messa ai voti, la nuova formulazione della lettera c) risulta accolta.

La senatrice TOSSI BRUTTI propone quindi di espungere, dalla lettera d), il riferimento agli atti di partecipazione.

La Commissione conviene, approvando dunque la lettera d) nel testo così modificato, nonché le lettere e) ed f), nel testo riformulato dal relatore GUZZETTI.

Il senatore GALEOTTI si dichiara contrario alla soppressione della parte finale di cui alla lettera g), proposta dal relatore Guzzetti, evidenziando l'importanza del settore dei tributi e delle tariffe, che non può, a suo avviso, essere sottratto alla competenza consiliare.

Dissentono il senatore TRIGLIA ed il ministro GAVA, che sottolineano come, al contrario, il sistema delle tariffe integri, anche nel governo nazionale, una tipica competenza dell'esecutivo.

Il senatore GALEOTTI, pur convenendo con tali osservazioni, sottolinea comunque l'esigenza di affidare al consiglio la decisione sugli orientamenti generali in materia tariffaria e tributaria, in relazione al costo dei servizi ed alla capacità contributiva degli utenti.

Il senatore GUZZETTI insiste sostenendo che occorre comunque espungere il riferimento alle tariffe.

Messa ai voti, la lettera g) è accolta dalla Commissione in tale ultima formulazione.

La Commissione conviene altresì di eliminare dal testo della lettera h) il riferimento all'approvazione degli atti fondamentali delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Si passa alla lettera m), della quale il relatore propone la soppressione.

Il senatore VETERE si dichiara contrario, sottolineando l'esigenza di affidare al consiglio comunale il compito di fissare quanto meno dei criteri generali relativi all'erogazione dei contributi e dei trasferimenti, ivi previsti.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono, in senso favorevole alla soppressione il senatore MURMURA, ed in senso contrario i senatori MAFFIOLETTI e VETERE, la Commissione approva la soppressione della lettera *m*), nonché una nuova formulazione della lettera *n*), in base alla quale nelle competenze consiliari rientrano unicamente gli acquisti, le alienazioni e le permutе immobiliari.

Dissente da tale modifica della lettera *n*) il Gruppo comunista.

Su richiesta del ministro GAVA, il relatore GUZZETTI annuncia di ritirare il proprio emendamento alla lettera *o*).

Viene quindi messo in votazione l'articolo 31, che, dopo un intervento del senatore GALEOTTI (sottolinea che, pur condividendo talune correzioni apportate, il Gruppo comunista è contrario alla disposizione, che rappresenta un arretramento rispetto alla formulazione originaria), viene approvato nel testo modificato.

Viene ritirato dal senatore Mancino l'emendamento 30.9, riferito al comma 7 dell'articolo 30, precedentemente accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 32.

Il senatore FONTANA illustra l'emendamento 32.5, che costituisce una riformulazione dell'emendamento 32.3 proposto dal senatore Mazzola. L'emendamento 32.5 prevede un numero pari di assessori e non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni da 3.001 a 50.000 abitanti, non superiore a dodici per i comuni da 50.001 a 500.000 abitanti e non superiore a sedici per gli altri comuni.

Viene poi previsto che la giunta provinciale venga composta da un numero pari di assessori e non superiore a sei per le province con popolazione fino a 300.000 abitanti, non superiore a otto per le province da 300.001 a 600.000 abitanti, non superiore a dieci per le province con popolazione da 600.001 a 1.500.000 abitanti e non superiore a dodici per le altre province.

Il ministro GAVA chiede che i proponenti giustificino gli aumenti o le diminuzioni del numero degli assessori in relazione alle varie fasce di popolazione. A suo avviso non appare motivato l'incremento degli assessori per i comuni intermedi, rispetto alla riduzione riscontrabile per i comuni maggiori.

Il senatore SANTINI rileva che la prospettata riduzione degli assessori, destinata ad entrare in vigore con la ricostituzione degli organi locali dopo la prossima consultazione, potrebbe alimentare alcune difficoltà alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale amministrativa.

Il ministro GAVA precisa che la formulazione attuale della norma, contenuta nel disegno di legge, era correlata alla parallela riduzione del

numero dei consiglieri comunali che non è stata invece approvata dalla Camera dei deputati. Occorre valutare attentamente quindi le conseguenze provocate da una eventuale ulteriore variazione nel numero dei componenti delle giunte.

Il senatore VETERE fa presente la necessità prioritaria di verificare le conseguenze delle modifiche proposte in relazione al numero dei comuni interessati; ritiene giustificata l'eliminazione della categoria degli assessori supplenti, mentre le variazioni complessive appaiono arbitrarie.

Il senatore MURMURA propone di mantenere il sistema previsto dall'articolo 3 del D.P.R. n. 570 del 1960, ricomprendendo nel numero complessivo degli assessori anche i supplenti e lasciando agli statuti la facoltà di prevedere un numero inferiore.

Condividono tale proposta il senatori TRIGLIA, MANCINO e SANTINI, mentre il presidente ELIA illustra dettagliatamente gli effetti contenuti nella proposta del senatore Murmura.

Il senatore GUZZETTI propone quindi un subemendamento 32.5/1, secondo il quale per i comuni fino a 5.000 abitanti il numero di assessori non può essere superiore a quattro, per i comuni da 5.001 a 30.000 non superiore a sei, per i comuni da 30.001 a 100.000 non superiore a otto, da 100.001 a 200.000 non superiore a dieci, da 200.001 a 500.000 non superiore a dodici, oltre i 500.001 abitanti non superiore a sedici.

Il senatore TRIGLIA osserva che per le giunte delle città metropolitane dovrebbero trovare applicazione le norme ora proposte con riferimento ai comuni superiori ai 500.000 abitanti.

Il senatore SANTINI manifesta perplessità in ordine alla proposta del senatore Guzzetti, in quanto i comuni fino a 5.000 abitanti sono da essa ricompresi in un'unica fascia; se si accede al criterio per cui il numero degli assessori è rapportato a quello dei consiglieri comunali, si dovrebbero prevedere invece due categorie; la prima fino a 3.000 abitanti, giacchè i consigli comunali di tali realtà hanno quindici membri, la seconda da 3.001 a 5.000, in quanto i consigli di tali comuni si compongono di venti membri.

Il ministro GAVA ritiene che la logica di comprendere in un'unica fascia i comuni fino a 5.000 abitanti sia dettata unicamente dal fatto che per essi vige il sistema elettorale maggioritario.

Il senatore GALEOTTI protesta vivacemente in quanto il dibattito su tale questione, a suo avviso, di scarsa rilevanza complessiva, si sta protrahendo da lungo tempo, mentre alcune scelte di maggiore rilevanza non sono state adeguatamente approfondite.

Condivide questo rilievo il ministro GAVA.

Il senatore SANTINI, non condividendo la proposta emendativa del senatore Guzzetti, si esprime a favore di quella suggerita dal senatore Murmura.

Il senatore MANCINO ritiene che, di fronte al tentativo di far apparire la Democrazia cristiana come il «partito degli assessori», è preferibile ritirare l'emendamento 32.5/1 con riserva di riproporre tale questione all'esame dell'Assemblea. Va invece ricordato che la prospettata riduzione del numero degli assessori riguarderebbe soprattutto i comuni fino a 5.000 abitanti, in grande maggioranza retti da amministratori del suo partito.

L'emendamento 32.5/1 viene dunque ritirato.

Anche l'emendamento 32.2, soppressivo del comma 3 dell'articolo 32, viene ritirato dal senatore Vetere, mentre l'emendamento 32.4, di identico tenore, presentato dal senatore Fioret, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MANCINO osserva che dovrà essere apportata una modifica di coordinamento all'articolo 33, sopprimendo, al comma 1, l'inciso «nel suo seno», perchè contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 36.

L'emendamento 36.2, dei senatori Corleone ed altri, in materia di revoca del sindaco e della giunta, di decadenza del sindaco e di revoca degli assessori, viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Parimenti decaduto viene dichiarato l'emendamento 36.1, sottoscritto dai senatori Covi ed altri, sulla mozione di sfiducia costruttiva.

Il senatore MANCINO illustra l'emendamento 36.3, rivolto a prevedere la revoca fra le cause di sostituzione degli assessori. Tale emendamento, posto ai voti, viene approvato. Il comma 6, con tale modifica, prevede che alla sostituzione di singoli componenti della giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio stesso, su proposta del sindaco o del presidente della provincia, nella prima seduta immediatamente successiva.

L'articolo 36 quindi viene posto ai voti ed approvato nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Il senatore FRANCHI illustra l'emendamento 36.0.1, che introduce un articolo aggiuntivo sulla facoltà di costituire commissioni consiliari con poteri deliberanti.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TRIGLIA ed un analogo parere del relatore GUZZETTI (ritiene che questa materia possa essere regolata autonomamente dagli statuti), l'emendamento 36.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 37.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 37.1, rivolto a sostituire, al comma 1, la parola «sovrintende» alla parola «provvede» e ad apportare le conseguenti modifiche lessicali al comma stesso. La lettera e) del comma 1 viene a far parte di un comma distinto.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato. Il testo così modificato, prevede quindi che il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. Il sindaco, nella medesima qualità, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 37.2, diretto a sopprimere nel sindaco la qualità di ufficiale di governo.

Tale emendamento, posto ai voti, viene respinto. Viene invece approvato il testo dell'articolo 37, così come risultante dalle modificazioni apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 38.

Il senatore GALEOTTI, premesse alcune considerazioni di ordine generale circa i principi costituzionali in tema di controllo sugli organi, illustra l'emendamento 38.6. Detto emendamento mira a distinguere un controllo affidato ad organi statali, e che mette capo allo scioglimento dei consigli comunali per compimento di atti contrari alla Costituzione ovvero per gravi e persistenti motivi di ordine pubblico, e un controllo affidato al presidente della giunta regionale per le ipotesi di mancato funzionamento, ovvero ancora all'organo regionale di controllo in caso di mancata approvazione di atti fondamentali: in questo ultimo caso è previsto un controllo di tipo sostitutivo. L'affidamento alla regione del controllo sugli organi corrisponde, a suo avviso, all'indicazione di cui all'articolo 130 della Costituzione, anche se tale norma si riferisce espressamente al solo controllo sugli atti.

Il senatore MANCINO ritiene che il sistema delineato dagli articoli 38 e 39 corrisponda anche al costante atteggiamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sottolineato in più occasioni come, mentre il controllo sugli atti deve essere affidato ad un organo della

regione, quello sugli organi compete allo Stato. Si esprime quindi in senso contrario all'emendamento proposto.

Dopo analoghe dichiarazioni contrarie del RELATORE e del sottosegretario FAUSTI, l'emendamento 38.6, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 38.3, subordinato alla reiezione dell'emendamento precedente. Esso propone di affidare al Presidente del consiglio, o ad un Ministro delegato, il potere di proposta del decreto presidenziale di scioglimento dei consigli comunali o provinciali. La logica di tale emendamento - prosegue il senatore Galeotti - è la medesima di quella sottesa ad altre proposte emendative, di carattere più generale, che mirano a sostituire alla competenza del Ministro dell'interno in materia di autonomie locali quella della Presidenza del consiglio, anche attraverso la previsione di un apposito Ministro senza portafoglio.

Il senatore MANCINO osserva che nell'emendamento 38.6 il decreto presidenziale di scioglimento era controfirmato dal Ministro dell'interno; appare quindi contraddittoria la proposta emendativa ora illustrata.

Dopo una precisazione della senatrice TOSSI BRUTTI ed un breve intervento del senatore VETERE, che ribadisce le ragioni di principio sottese alle proposte del Gruppo comunista, l'emendamento 38.3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 38.4, che sostituisce al comma 1, lettera b), numero 1, le parole «dalle elezioni per il rinnovo del consiglio» con le altre «dalla proclamazione degli eletti».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato. La disposizione così modificata prevede quindi che fra le cause di scioglimento dei consigli comunali o provinciali rientra la mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

Viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 38.2, dei senatori Covi ed altri, diretto a ricomprendere tra le cause di scioglimento del consiglio anche la reiterata approvazione della mozione di sfiducia. Analogamente decaduto viene dichiarato l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Pontone, che prolunga i termini per il rinnovo del consiglio nell'ipotesi di scioglimento. Risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 38.3 l'emendamento 38.5, presentato dai senatori Vetere ed altri.

L'articolo 38, posto ai voti, viene approvato nel testo risultante dalle modificazioni apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 39.

L'emendamento 39.2, presentato dai senatori Galeotti ed altri, risulta precluso dalla precedente reiezione dell'emendamento 38.3.

Viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 39.1, presentato dal senatore Pontone, che propone di sopprimere le parole «grave ed urgente» al comma 2 dell'articolo.

Si passa all'articolo 40, che disciplina il comitato regionale di controllo.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 40.1, secondo cui la competenza del comitato è limitata al solo sindacato di legittimità degli atti.

Concordi il relatore ed il Governo, la Commissione approva tale emendamento, nonché l'articolo 40 nel testo così modificato.

Si passa all'articolo 41, concernente la composizione del comitato.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 41.1, del senatore Pontone, 41.3, 41.4 e 41.5, dei senatori Covi ed altri, 41.8, del senatore Pietro Ferrara e 41.2, del senatore Bossi.

Il senatore TRIGLIA annuncia invece il ritiro dell'emendamento 41.6, che introduce nuove categorie professionali nella composizione del comitato.

Il senatore GALEOTTI illustra congiuntamente gli emendamenti 41.11, 41.10, 41.9 e 41.12, tutti proposti dal suo Gruppo al comma 2. Detti emendamenti sono finalizzati a prevedere una diversa composizione del comitato, espungendo dal suo ambito i segretari comunali e provinciali in quiescenza e consentendo l'ingresso di un esperto, designato dal commissario del Governo, scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno in servizio o del ruolo dei commissari del Governo. Gli emendamenti intendono altresì consentire che la scelta dell'esperto, di cui alla lettera b), cada sui funzionari di tutte le branche della pubblica amministrazione, ovvero sui funzionari statali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato e sui segretari comunali e provinciali in quiescenza.

La senatrice TOSSI BRUTTI, sottolineando l'importanza dell'emendamento 41.9, fa notare che l'attuale formulazione della norma non consente al commissario del Governo di poter designare funzionari appartenenti al ruolo dei commissariati del Governo, recentemente istituito dall'articolo 39 della legge n. 400 del 1988.

Il senatore GUZZETTI, dopo aver illustrato il proprio emendamento 41.13, diretto a consentire l'ingresso nel comitato dei soli funzionari

direttivi dello Stato, si dichiara contrario a proposte emendative che, riducendo eccessivamente le categorie entro le quali i membri del comitato possono essere scelti, rischiano di renderne difficile la costituzione in alcune realtà locali.

Il senatore MANCINO propone di modificare la categoria di cui al punto 4 del comma 1, consentendo l'ingresso nel comitato ai funzionari di tutte le amministrazioni dello Stato, e non solo del Ministero dell'interno, aventi però qualifica non inferiore a quella dirigenziale. A suo avviso occorre infatti garantire la elevata qualificazione professionale e tecnica del comitato.

Il senatore SANTINI propone di espungere, al comma 2, numero 3), il riferimento ai funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza, non esistendo alcuna omogeneità con gli altri soggetti cui ivi si ha riguardo, i quali hanno ricoperto, per almeno cinque anni, un mandato politico.

Concorda il senatore GUIZZI, mentre il senatore VETERE giudica inopportuna tale modifica.

Il senatore FRANCHI propone in particolare di trasferire il riferimento ai funzionari regionali al successivo punto 4): ciò consentirebbe a suo avviso una maggiore omogeneità tra le varie categorie di soggetti tra i quali si effettua la scelta.

Il senatore GUZZETTI prospetta l'opportunità di ricomprendere tra gli esperti eletti dal consiglio regionale, insieme ai dottori commercialisti, anche gli iscritti da almeno dieci anni all'albo dei ragionieri, onde favorire una scelta entro una platea più ampia, nel rispetto dei requisiti di competenza. Segnala inoltre l'esigenza di precisare il riferimento ai docenti di ruolo di università, di cui al numero 4), suggerendo di mutare tale dizione in quella più appropriata di «professori di ruolo».

Concorda il senatore MANCINO, che sottolinea altresì l'opportunità di includere tra gli esperti eletti dal consiglio regionale, accanto ai magistrati in quiescenza, anche gli avvocati dello Stato.

Il sottosegretario FAUSTI fa notare che con il trasferimento al numero successivo del riferimento ai funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza, si lasciano al punto 3 esclusivamente persone che abbiano ricoperto un mandato politico, circostanza che può avvalorare un'impressione sfavorevole.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono i senatori POSTAL, GUZZETTI, SANTINI e TRIGLIA (concordano con il sottosegretario FAUSTI), il senatore MANCINO ribadisce l'esigenza di garantire anzitutto la professionalità del comitato.

Per favorire un approfondimento del tema trattato, il presidente ELIA rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,35.

233^a seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dell'articolo 41 sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GUZZETTI dà conto di una nuova formulazione da lui elaborata del comma 1, lettera a), numeri 3 e 4, secondo la quale uno degli esperti eletti dal consiglio regionale deve essere scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata. Un altro membro eletto dal consiglio regionale deve essere scelto fra i magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche e amministrative.

Questo emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il senatore TRIGLIA ritira l'emendamento 41.7, che riguarda i membri supplenti del comitato di controllo.

L'articolo 41, posto ai voti, viene approvato nel testo risultante dalle modificazioni introdotte.

Si passa all'esame dell'articolo 42.

Il senatore MURMURA illustra l'emendamento 42.1, rivolto a sopprimere la lettera h), sulle incompatibilità e l'ineleggibilità alla carica di componente dei comitati di controllo di coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché di coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

Il ministro GAVA, pur ritenendo fondate le esigenze che hanno ispirato l'emendamento, invita il presentatore a ritirarlo.

Aderisce il senatore MURMURA, che si riserva tuttavia di ripresentare questo emendamento in Assemblea.

Non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 43, si passa all'esame dell'articolo 44.

Il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 44.6. La prima parte di esso mira ad eliminare la possibilità di sottoporre al comitato di controllo, ad iniziativa dei consigli e delle giunte, le delibere non soggette per legge a questo organo. Tale forma di controllo facoltativo mal si intona con l'alleggerimento generale dei controlli sugli atti e potrebbe di fatto contribuire a deresponsabilizzare le amministrazioni locali.

Il ministro GAVA avverte che la norma è opportuna quando vi siano divergenze di opinioni circa l'assoggettabilità o meno a controllo di un determinato atto.

Il senatore GUZZETTI ritira quindi la prima parte del proprio emendamento, mentre insiste sulla votazione della seconda parte, che innalza da un quinto ad un terzo il *quorum* di consiglieri necessario per la richiesta di sottoposizione al comitato di controllo delle deliberazioni della giunta nelle materie indicate al comma 2 dell'articolo.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 44.4, che esclude la possibilità del controllo facoltativo a richiesta dei consigli; a suo avviso tutte le deliberazioni dei consigli sono già soggette al controllo obbligatorio preventivo.

Il senatore GALEOTTI ritiene invece che possano prospettarsi casi di delibere consiliari non soggette a controllo; è di conseguenza opportuno il mantenimento del comma 1 dell'articolo.

Il senatore TRIGLIA ritira quindi l'emendamento 44.4.

Il senatore MURMURA richiama l'attenzione sulla necessità di coordinare le previsioni di cui all'articolo 31, concernente le competenze del consiglio, con l'elencazione delle materie di cui all'articolo 44; a

suo avviso vi sarebbero delle interferenze che potrebbero generare difficoltà interpretative.

Si apre quindi un breve dibattito al termine del quale è approvato un emendamento al comma 2, proposto dal relatore e volto a sostituire l'espressione «le deliberazioni della giunta relative a», con l'altra «le deliberazioni di competenza della giunta in materia di».

La senatrice TOSSI BRUTTI giudica con preoccupazione la proposta del senatore Guzzetti contenuta nella seconda parte dell'emendamento 44.6; a suo avviso l'iniziativa per il controllo, adottata dal consiglio comunale, sulle attività della giunta risulta vieppiù necessaria dal momento che sono ridotti i compiti di gestione del primo e la seconda è divenuta l'organo a competenza generale.

Il senatore MAFFIOLETTI aderendo a tali osservazioni fa presente che le materie elencate nell'articolo 44 rientravano, per gran parte, nell'articolo 31, nel testo approvato dalla Camera dei deputati che la Commissione ha modificato nella seduta antimeridiana.

Il senatore GALEOTTI, replicando ad un'interruzione del senatore Guzzetti, fa presente che il controllo facoltativo riguarda un campo relativamente limitato di deliberazioni, essendovi sottratte quelle meramente esecutive.

Il senatore TRIGLIA fa notare come nel testo non sia affrontato il problema dell'immediata esecutività delle delibere della giunta.

Il senatore MURMURA riterrebbe opportuna la previsione di una *vacatio* per le deliberazioni della giunta e più adeguate forme di loro pubblicità. Prospetta anche l'esigenza di una riforma delle legislazioni regionali in materia di controllo.

Il senatore VETERE ritiene che l'emendamento del senatore Guzzetti introduca elementi di squilibrio nel sistema.

Il senatore MAFFIOLETTI ricorda che alla Camera il Gruppo comunista aveva proposto la costituzione di un apposito collegio con il compito di esercitare le funzioni di controllo di legittimità sugli atti dell'ente, per la parte non rimessa alla competenza del comitato regionale di controllo.

Il ministro GAVA propone di fissare il *quorum* per l'esercizio della richiesta di controllo in un quarto dei membri del consiglio.

Il relatore GUZZETTI formula un'ulteriore proposta emendativa, secondo la quale tale *quorum* è fissato ad un terzo per i comuni per i quali vige il sistema elettorale proporzionale e ad un quinto per i comuni nei quali è previsto il sistema elettorale maggioritario.

Tale ultima proposta, messa ai voti, è approvata, per cui il testo del comma 2, con le modifiche apportate, risulta prevedere che quando un

quinto dei consiglieri, nei comuni in cui è previsto il sistema elettorale maggioritario o un terzo, per i comuni in cui è previsto il sistema elettorale proporzionale, ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta in materia di acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti; di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; di assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Conseguentemente è modificato il comma 3 dell'articolo, ove all'espressione «un quinto dei consiglieri» è aggiunta l'altra «nei comuni in cui è previsto il sistema elettorale maggioritario o un terzo nei comuni in cui è previsto il sistema elettorale proporzionale».

Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, senatore Acquarone, l'emendamento 44.3, in materia di controllo sulle deliberazioni attinenti a funzioni delegate. Viene ritirato dai proponenti, senatori Galeotti ed altri, l'emendamento 44.5, in materia di deliberazioni adottabili in via d'urgenza. Vengono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, senatore Pontone, gli emendamenti 44.1 e 44.2 che recano un'ulteriore riduzione del *quorum* di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo.

L'articolo 44, posto ai voti, viene approvato nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 45.

Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, senatore Acquarone, l'emendamento 45.2, sui criteri per il controllo di legittimità sulle deliberazioni attinenti a funzioni delegate.

Analogamente decaduto è l'emendamento 45.4, del senatore Andò, che prevede un elenco di deliberazioni da inviare al comitato regionale di controllo e delle quali tale organo può richiedere la trasmissione onde esercitare il controllo.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 45.1, soppressivo del comma 11 dell'articolo.

Dopo interventi del senatore FRANCHI (osserva che il comma 11 non innova la normativa vigente) e del relatore (contrario all'emendamento), il senatore TRIGLIA propone un subemendamento 45.1/1, in base al quale si espunge dal testo il riferimento ai documenti relativi alle deliberazioni.

Messo ai voti, l'emendamento 45.1 è respinto.

La Commissione approva invece il subemendamento 45.1/1, proposto dal senatore Triglia, nonché l'articolo 45 nel testo così modificato.

Vengono invece dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 45.3, del senatore Lombardi e 45.0.1, dei senatori Dujany e Riz.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 46, concernente la pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni, si passa all'articolo 47, che disciplina il controllo sostitutivo.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 47.1, interamente sostitutivo di tale articolo, che prevede, in casi di inadempienza, la sostituzione del presidente del comitato, di cui all'articolo 40, all'organo competente del comune e della provincia, disciplinando altresì il relativo procedimento.

Il senatore GUZZETTI fa notare che più opportunamente l'articolo 47 del disegno di legge intende affermare in via generale il principio del controllo sostitutivo, mentre la formulazione dell'emendamento si presenta assai dettagliata.

Il senatore MURMURA sottolinea l'esigenza di stabilire comunque quanto meno il principio della responsabilità a carico degli inadempienti.

Anche il senatore MAFFIOLETTI evidenzia che l'articolo 47 ha riguardo ad una materia delicata, qual è quella del potere sostitutivo; sarebbe perciò essenziale precisare nell'articolo quanto meno i criteri generali cui il potere sostitutivo deve attenersi, lasciando alla legge regionale il compito di specificarli.

Messo ai voti, l'emendamento 47.1, risulta respinto.

Si passa all'emendamento 47.0.1, di iniziativa dei senatori Maffioletti ed altri, in tema di controllo di gestione.

Il senatore GUZZETTI osserva che l'emendamento potrà più propriamente essere esaminato contestualmente al successivo articolo 58, concernente la revisione economico-finanziaria.

Concordando il senatore MAFFIOLETTI, la Commissione delibera di rinviarne pertanto l'esame.

Dopo il ritiro dell'emendamento 48.1, del senatore Santini, interamente sostitutivo dell'articolo 48, non essendo state presentate altre proposte emendative, la Commissione passa ad esaminare il successivo articolo 49, che disciplina l'impugnazione degli atti illegittimi.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente, senatore Lombardi, l'emendamento 49.4, soppressivo di tale articolo.

Il relatore GUZZETTI osserva che sono state presentate due identiche proposte emendative, 49.2 e 49.3, di iniziativa, rispettivamente

te, del senatore Triglia e dei senatori Galeotti ed altri, parimenti finalizzate a sopprimere tale articolo.

I senatori TRIGLIA e MAFFIOLETTI illustrano i rispettivi emendamenti, facendo presente l'improprietà dell'affidamento al prefetto dell'impugnativa in via giurisdizionale degli atti adottati dagli enti locali, disposta in tale articolo.

Il ministro GAVA, pur facendo rilevare che la formulazione dell'articolo 47 è assai precisa ed è fondata sulla esigenza di tutelare interessi generali, aderisce tuttavia alla proposta di soppressione.

Si apre quindi un dibattito, nel quale intervengono il senatore MURMURA (contrario alla soppressione) ed i senatori GALEOTTI e VETERE, che manifestano apprezzamento per la sensibilità del Ministro, ferme restando le valutazioni negative già espresse riguardo al disegno di legge n. 2092.

Messo ai voti, l'emendamento 49.2, soppressivo dell'articolo 49, risulta accolto. Viene di conseguenza assorbito l'emendamento 49.3, di contenuto identico, mentre resta precluso l'emendamento 49.1, di iniziativa del senatore Acquarone, soppressivo del solo comma 2 di detto articolo.

Il senatore GALEOTTI dà quindi conto dell'emendamento 49.0.1, sulla soppressione di ogni altro controllo nei confronti degli atti e degli organi dei comuni e delle province. La *ratio* delle proposte risiede - egli rileva - nel rispetto del principio di unicità del controllo, costituzionalmente sancito.

Il relatore GUZZETTI fa notare che il disegno di legge n. 2092 già si muove nel pieno rispetto di tale principio, invitando pertanto il proponente a voler ritirare tale emendamento.

Il senatore MAFFIOLETTI osserva che l'emendamento trae anzitutto origine da una riflessione concernente l'attuale funzionamento della sezione enti locali della Corte dei conti, sulla cui permanenza vanno avanzate gravi perplessità. Sancendo l'obbligo di inviare ad essa i conti consuntivi degli enti, onde consentire di stilare una apposita relazione per il Parlamento, si è infatti sostanzialmente istituita una forma surrettizia di controllo, che non può essere passata sotto silenzio, allorchè si esamina il disegno di legge contenente il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Il ministro GAVA, premesso pieno consenso alle osservazioni del senatore Maffioletti, fa comunque notare che l'emendamento 49.0.1, avrebbe bisogno di opportuni approfondimenti, finalizzati ad individuare con certezza le fattispecie cui si riferisce, con particolare riguardo ai cosiddetti controlli atipici. Propone pertanto di rinviarne l'esame, onde consentire l'acquisizione dei necessari elementi valutativi.

Il senatore MURMURA ricorda di aver già in precedenza avuto modo di sostenere l'anomalia di taluni interventi della Corte dei conti, i cui compiti di controllo sugli atti degli enti locali non si basano su una disciplina legislativa chiara ed univoca. La materia è comunque connessa al successivo articolo 59 del disegno di legge, contenente disposizioni in materia di responsabilità. Per questi motivi anticipa la presentazione di proposte emendative a tale articolo, che tengono conto, peraltro, di principi che già erano ricompresi nel disegno di legge di riforma sulle autonomie locali, approvato dalla Commissione nel corso della IX legislatura.

Condivide tali osservazioni il senatore TRIGLIA, che fa comunque rilevare che la sezione speciale della Corte dei conti svolge un apprezzabile compito di vigilanza sui conti consuntivi degli enti, nonché una funzione documentale relativa al concreto funzionamento degli enti locali.

Dopo un intervento del senatore VETERE, che stigmatizza l'attuale funzionamento della sezione speciale della Corte dei conti, la Commissione conviene di esaminare l'emendamento 49.0.1 contestualmente al successivo articolo 59.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 50, si passa all'articolo 51, concernente gli accordi di programma.

Il relatore GUZZETTI osserva che sono stati presentati dai senatori Triglia e Vetere due proposte emendative, rispettivamente 51.1 e 51.4, di identico contenuto.

Il senatore TRIGLIA, illustrando l'emendamento 51.1, fa notare che esso intende riformulare il comma 4, prevedendo che l'accordo di programma consiste nel consenso di tutte le amministrazioni interessate, espresso dai competenti organi collegiali.

Il senatore MAFFIOLETTI, nell'illustrare l'emendamento 51.4, di identico contenuto, ne rileva la diretta connessione con la previsione del comma 3, in base alla quale per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

Il relatore GUZZETTI fa notare che l'espressione «accordo di programma» non necessita di ulteriori specificazioni, come propongono gli emendamenti 51.1 e 51.4, trattandosi di un termine tecnico dal significato inequivoco, che emerge peraltro con chiarezza dal disposto dell'articolo 51.

Il senatore VETERE si dichiara preoccupato dalla formulazione attuale del comma 4, che prevede l'approvazione dell'accordo con atto formale del presidente della regione o della provincia, ovvero del

sindaco. In particolare fa notare che ivi si prevede altresì che, qualora adottato con decreto del presidente della regione, l'accordo produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. n. 616 del 1977, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, semprechè vi sia l'assenso del comune interessato. L'ampiezza di tale previsione richiederebbe a suo avviso un esplicito riferimento all'assenso del consiglio comunale.

Il relatore GUZZETTI rileva che il comma 4 offre elementi di maggiore chiarezza in materia urbanistica, giacchè, secondo la disciplina attualmente vigente, la variante allo strumento urbanistico dispiega effetti anche in caso di contrasto con gli enti sul cui territorio l'intervento deve aver luogo.

Il senatore TRIGLIA annuncia di ritirare l'emendamento 51.1; è invece posto in votazione, e respinto, l'emendamento 51.4, del senatore Vetere.

Dopo il ritiro degli emendamenti 51.5, e 51.3, di iniziativa dei senatori del Gruppo comunista, la senatrice TOSSI BRUTTI dà conto dell'emendamento 51.4, tendente ad aggiungere all'articolo 51 un ulteriore comma 9. L'emendamento esplicita che la normativa relativa agli accordi di programma, contenuta all'articolo 51, sostituisce ogni diversa disciplina ed è a suo avviso finalizzato a dare organicità e certezza alla materia.

Dopo un intervento del relatore, a parere del quale tale previsione è superflua, l'emendamento 51.4 è ritirato.

È altresì ritirato l'emendamento 51.6, di iniziativa dei senatori Galeotti ed altri.

Il senatore VETERE, dando conto dell'emendamento 51.2, sottolinea l'improprietà della collocazione dell'articolo 51.

Concorda il relatore, suggerendo pertanto di ricollocarlo al capo VIII, concernente le forme associative e di cooperazione. L'intitolazione di questo capo è di conseguenza modificata.

La Commissione concorda.

Si passa all'articolo 52, concernente l'organizzazione degli uffici e del personale.

Il senatore FRANCHI dà conto dell'emendamento 52.4, sostitutivo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 52, che demanda agli statuti la fissazione dei criteri fondamentali per l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionale in ordine ad atti a contenuto determinato, dovuti per legge e a carattere non discrezionale, distinguendo tra compiti di direzione politica, spettante agli organi eletti, e responsabilità nella gestione

amministrativa. Gli statuti devono in particolare indicare i criteri fondamentali da seguire in materia di appalti ed acquisti, individuare le necessarie strutture operative ed il loro funzionamento. L'emendamento precisa infine che gli uffici o le unità amministrative sono tenute a collaborare con gli organi istituzionali nel processo preparatorio delle deliberazioni.

Il senatore TRIGLIA illustra congiuntamente gli emendamenti 52.1, 52.2 e 52.3, che hanno riguardo a fattispecie sulle quali c'è molta attesa da parte degli amministratori locali. Fa in particolare osservare che il disegno di legge n. 2092 è finalizzato a promuovere la partecipazione popolare, istituendo altresì un difensore civico, e prevedendo, in ultima analisi, un rapporto diretto tra il cittadino e l'amministrazione. Per questi motivi è essenziale mutare l'intero sistema amministrativo dell'ente locale, tenendo conto di queste previsioni. Egli propone dunque che, nei comuni con più di 20.000 abitanti, lo statuto obbligatoriamente preveda la copertura mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, ovvero, in via eccezionale, di diritto privato, dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

Sarebbe inoltre a suo avviso indispensabile prevedere, come proposto nell'emendamento 52.2, che il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi è effettuato per periodi determinati, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto, e che il rinnovo deve avvenire con provvedimenti appositi, motivati e con valutazione dei risultati ottenuti. Ciò richiederà inoltre, come proposto nell'emendamento 52.3, l'emanazione di una nuova legge-quadro disciplinante il pubblico impiego degli enti locali.

Si tratta – prosegue il senatore Triglia – di principi di grande rilievo. Avverte quindi che il proprio voto favorevole al disegno di legge è condizionato alla modificazione del testo dell'articolo 51, secondo le esigenze da lui segnalate.

Il relatore GUZZETTI illustra gli emendamenti 52.7 e 52.8, intesi a sostituire il comma 8 dell'articolo, prevedendo sostanzialmente l'adozione di regolamenti a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero di accordi collettivi nazionali recepiti con decreti del Presidente della Repubblica per la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, con riferimento anche al loro stato giuridico ed al trattamento economico. Gli emendamenti si preoccupano di delimitare l'ambito riservato alla legge rispetto ai settori lasciati alla contrattazione.

Sugli emendamenti presentati si apre quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori TRIGLIA, VETERE, MAFFIOLETTI, MURMURA, il RELATORE, il sottosegretario FAUSTI e il presidente ELIA. Da tutti gli oratori è avvertita l'esigenza di giungere ad una modificazione del testo dell'articolo, ribadendo in maniera più netta la distinzione tra la responsabilità politica e la responsabilità amministrativa, precisando le modalità di accesso agli incarichi direttivi da parte dei dirigenti e superando la formula restrittiva utilizzata dal

comma 8. Si conviene, comunque, allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti in materia, di rinviare l'esame di tale disposizione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, in sede referente, lunedì 9 aprile, alle ore 16, per il seguito e la prevedibile conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge concernenti l'ordinamento delle autonomie locali.

Il ministro GAVA ha assicurato la propria presenza nella fase finale della seduta.

Il presidente ELIA fa inoltre presente che la Commissione è stata altresì investita del parere sui disegni di legge nn. 2214, 65 e 649, concernenti il sistema elettorale ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore GUIZZI ricorda di aver segnalato, nella seduta pomeridiana del 4 aprile scorso, che tali iniziative riguardano aspetti relativi a procedimenti elettorali e concernono un organo di rilevanza costituzionale; esse rientrano perciò pienamente nella competenza della 1^a Commissione.

Nell'invitare il presidente Elia a farsi interprete presso la Presidenza del Senato affinché in futuro siano maggiormente tutelate le competenze della Commissione, dichiara di non opporsi all'esame dei disegni di legge predetti in sede di Sottocommissione.

Dissente il senatore GALEOTTI, ad avviso del quale, attesa la delicatezza dei disegni di legge in oggetto, è indispensabile il ricorso alla sede plenaria.

Il presidente ELIA annuncia pertanto che la Commissione esaminerà, in sede consultiva, i disegni di legge nn. 2214, 65 e 649 martedì 10 aprile, alle ore 9,30, proseguendo con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2077, recante l'approvazione dello statuto dell'Emilia Romagna, e, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1980, concernente l'Avvocatura dello Stato.

La seduta termina alle ore 19.